

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE:

"FRONTE DEL PARCO"

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

L'anno 2021, il giorno 19/05/2021 i signori:

- **MORICONI ALBERTO** nato a Gubbio (PG) il 2/2/1970 e residente in via Vittorio Veneto 31

Scheggia e Pascelupo (PG) 06027 C.F.- MRCLRT70B02E256Z firma Albert Moriconi

- **PARADISI MICHELA** nata a Pergola (PU) il 07/02/1980 e residente in via borgo 13

Scheggia e Pascelupo (PG) 06027 C.F.- PRDMHL80B47G453E firma Paradisi Michela

- **ALBERTA LERI** nata a Treviso il 28/03/1981 residente in via Borgo 24

Scheggia e Pascelupo (PG) 06027 C.F.- LRELRT81C68L407Z firma Alberta Leri

- **GIOVANNINI GIANCARLO** nato a Sassoferrato (AN) il 22/02/1975 e residente in via

Borgo 25 Scheggia e Pascelupo (PG) 06027 C.F.- GVNGLR75B22I461G firma Giovannini Giancarlo

- **TIBERI GIANLUCA** nato a Roma (RM) il 29-10-71 e residente in via Cassia 964

Roma 00189 C.F.- TBRGLC71R29HR50IA firma Tiberi Gianluca

- **DEM'YANENKO ELVIRA** nata a Lviv (Ucraina) il 16/6/1970 e residente in via Cassia 964

Roma 00189 C.F. - DMYLVR70H57Z138C firma Dem'yanenko Elvira

- **TIBERI ANDREA** nato a Roma (RM) il 6/6/1973 e residente in via di Ponte Salario 35

Roma 00199 C.F.- TBRNDR73H06H501C firma Tiberi Andrea

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1: Tra i signori sopra menzionati viene costituita l'associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata "Fronte del Parco".

Articolo 2: L'associazione ha sede in Isola Fossara (PG) in via del Borgo snc - fam. Tiberi

Articolo 3: L'associazione è regolata oltre che dalle disposizioni legislative sulle associazioni non riconosciute (art 36-38 codice civile), da quelle contenute nel presente atto costitutivo di cui fa parte integrante lo statuto sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni del commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'articolo 148 del TIUR.

Lo statuto sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente atto costitutivo (ALLEGATO A).

Articolo 4: Sono organi sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 5: La durata e gli scopi dell'associazione, le condizioni per l'ammissione dei soci, le norme che regolamentano la vita dell'associazione sono contenute e disciplinate nel citato statuto sociale allegato al presente atto.

Articolo 6: La quota d'iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'associazione e quella di partecipazione dei soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7: L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendimento economico/ finanziario con criteri di oculata procedure, entro il 30/04 dell'anno dopo.

Articolo 8: A comporre il primo consiglio direttivo, tutti i componenti, all'unanimità, eleggono i signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica.

Gli stessi, seduta stante, eleggono i signori sopra menzionati, i quali accettano la carica.

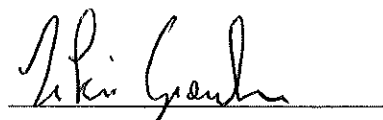
Gli stessi in seduta stante, eleggono il presidente **TIBERI GIANLUCA**, vice presidente **DEM'YANENKO ELVIRA**, il segretario **TIBERI ANDREA**, i quali accettano le rispettive cariche.

Articolo 9: Per tutto quanto non espressamente detto in questo atto, le parti richiamano alle seguenti disposizioni di legge in materia di associazioni.

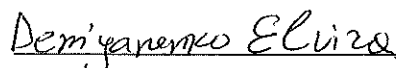
Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'associazione stessa.

Letto e sottoscritto in Isola Fossara (PG) il 19/05/2021

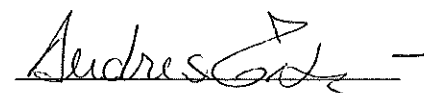
Presidente



Vice Presidente



Segretario



Registrazione
12 LUG 2021
al n. 446 Serie 3
Euro 380,00

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Blanchi Anna

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo)



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**Reg. n. 2-108-2021.....
N.446.....**ART. 1) COSTITUZIONE**

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Fronte del Parco".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Fronte del Parco Associazione di promozione sociale", in sigla denominata. "Fronte del Parco APS".

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Scheggia e Pascelupo (PG), Fraz. Isola Fossara ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di:

1. Promuovere la solidarietà sociale per la crescita del benessere delle persone, attraverso attività di promozione culturale, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, sport educativo (inteso come momento di aggregazione ed unione), attività ludico – creative, educazione alla socializzazione e relazione con l'altro e di gruppo;
2. Incentivare la promozione del volontariato inteso come momento di partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e cittadinanza, come strumento e pratica di costruzione e rafforzamento delle relazioni associative e di cooperazione;
3. Sviluppare l'educazione alla responsabilità civile, all'educazione e al rispetto dell'ambiente;
4. Esercitare attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a

favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Associazione si propone di:

- contrastare lo spopolamento della comunità di Isola Fossara e la deframmentazione delle aree di proprietà privata frutto di eredità;
- contribuire allo sviluppo della comunità, riportando in attività vecchie infrastrutture, vecchi mestieri e vecchie ricette enogastronomiche;
- valorizzare la agro-biodiversità e le abilità tradizionali, rurali ad essa collegate;
- agire anche tramite attività di volontariato a vantaggio della comunità di Isola Fossara;
- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze e sagre, degustazione di antiche ricette locali;
- organizzare e realizzare centri ricreativi, eventi didattici e pedagogici, assistenza post-scolastica e ricreativa per bambini e adolescenti;
- organizzare e realizzare corsi e pratiche sportive, eventi sportivi, percorsi benessere per chi ama la montagna ed ogni altra attività, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero;
- organizzare e realizzare lavori di restauro e ripristino di proprietà private abbandonate, ma facenti parte della comunità di Isola Fossara;
- avanzare proposte ad Enti pubblici e privati per promuovere, diffondere e perseguire gli scopi istituzionali dell'Associazione;
- promuovere e realizzare attività editoriali quali pubblicazione di un bollettino, di atti, studi e ricerche, di un blog, di un sito internet, ect..
- incrementare le attività di ricerca, indagine, monitoraggio, studio e documentazione relative all'ambiente e al territorio;

- mettere in atto iniziative ed opere di ingegneria ambientale e miglioramento, tutela, salvaguardia del territorio e fruibilità delle risorse turistiche e naturali;
- promuovere la solidarietà sociale finalizzata alla crescita del benessere delle persone attraverso attività di sviluppo, beneficenza, promozione culturale e formazione;
- Gestire uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri soci e dei soci dell'ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto d' incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale
- promuovere la raccolta di fondi e beni d'ogni genere, anche organizzando campagne di solidarietà e sottoscrizioni, finalizzate a sostenere economicamente le attività previste dal presente statuto;
- sviluppare rapporti operativi, per il perseguimento delle finalità statutarie, con le istituzioni pubbliche competenti a livello locale, nazionale ed internazionale;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati compatibili con gli scopi del presente statuto;
- organizzare o partecipare a mostre, spettacoli, dibattiti, inchieste e qualsiasi manifestazione finalizzata alla diffusione della cultura in particolar modo quella della comunità di Isola Fossara;
- collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, istituti universitari, enti locali, nazionali e sovra-nazionali per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi e collaborare con altre organizzazioni, associazioni, ditte, consorzi pubblici e privati, per una migliore valorizzazione delle attività;
- promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali e direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, realizza le

attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi;
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento

ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, ecc.) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri

componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea dei soci);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. da contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;

- g. da entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i. da proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 25) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale, le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche

e integrazioni.

- **MORICONI ALBERTO** nato a Gubbio (PG) il 2/2/1970 e residente in via Vittorio Veneto 31
Scheggia e Pascelupo (PG) 06027 C.F.- MRCLRT70B02E256Z firma Alberto Moriconi
- **PARADISI MICHELA** nata a Pergola (PU) il 07/02/1980 e residente in via borgo 13
Scheggia e Pascelupo (PG) 06027 C.F.- PRDMHL80B47G453E firma Michela Paradisi
- **ALBERTA LERI** nata a Treviso il 28/03/1981 residente in via Borgo 24
Scheggia e Pascelupo (PG) 06027 C.F.- LRELRT81C68L407Z firma Alberta Leri
- **GIOVANNINI GIANCARLO** nato a Sassoferrato (AN) il 22/02/1975 e residente in via
Borgo 25 Scheggia e Pascelupo (PG) 06027 C.F.- GVNGLR75B22I461G firma Giancarlo Giovannini
- **TIBERI GIANLUCA** nato a Roma (RM) il 29-10-71 e residente in via Cassia 964
Roma 00189 C.F.- TBRGLC71R29HR50IA firma Gianluca Tiberi
- **DEM'YANENKO ELVIRA** nata a Lviv (Ucraina) il 16/6/1970 e residente in via Cassia 964
Roma 00189 C.F. - DMYLVR70H57Z138C firma Dem'yanenko Elvira
- **TIBERI ANDREA** nato a Roma (RM) il 6/6/1973 e residente in via di Ponte Salario 35
Roma 00199 C.F.- TBRNDR73H06H501C firma Andrea Tiberi

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 92020760549	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE FRONTE DEL PARCO		
TIPO ATTIVITÀ 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA		
DOMICILIO FISCALE; INDIRIZZO LOC ISOLA FOSSARA		
C.A.P. 06027	COMUNE SCHEGGIA E PASCELUPO	PROV. PG

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE TBRGLC71R29H501A	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE TIBERI GIANLUCA	

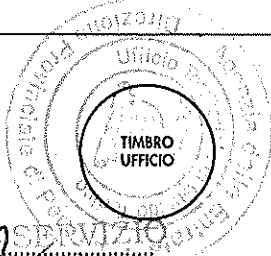
DATA 12/07/2021

IL FUNZIONARIO

ADDETTO AL SERVIZIO

Blanchi Anna Lucia (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT GUALDO TADINO